



TERME DI CHIANCIANO IMMOBILIARE S.P.A. in liquidazione

Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A.
In liquidazione

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
Triennio 2022 – 2024**



1. Premessa

La Terme di Chianciano Immobiliare Spa in Liquidazione è detenuta dalla Regione Toscana al 73,806%, dal Comune di Chianciano Terme al 18,701% e dalla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. (Fi.Se.S. S.p.A.) al 7,492%.

La società ha una struttura ed un'organizzazione estremamente semplici, considerato che essa è dotata solo di un Liquidatore Unico, di un Collegio sindacale e di un Revisore dei Conti e che inoltre ha una sola unità di personale dipendente.

Essa è proprietaria di una serie di immobili meglio descritti nella sezione della società dedicata a "Beni immobili e gestione patrimonio" cui si rimanda. La gestione delle attività connesse è affidata a società terza.

Alla luce delle peculiarità che contraddistinguono la società ed in ragione dell'estrema semplicità organizzativa si è ritenuto opportuno predisporre una programmazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012 negli elementi essenziali e che tenesse conto dello stato di liquidazione. Ne consegue che il referente del RPCT è individuato nel Liquidatore.

1.1. Principi sulla redazione del piano

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022–2024 (di seguito anche Piano o PTPCT) è redatto in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, recante il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (di seguito anche PNA), tenendo conto delle peculiarità della Terme di Chianciano Immobiliare Spa in Liquidazione, di cui alle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" emanate con la Determinazione n. 1134 dell'8.11.2017.

Atteso che la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 conferma, inoltre, che ogni anno deve essere adottato un nuovo completo piano di prevenzione della corruzione, il presente Piano è redatto in forma completa ed organica anziché quale aggiornamento della versione precedente. Pertanto, esso riporta e riassume tutte le tematiche di interesse in materia di prevenzione della corruzione nonché della trasparenza.



1.2. Riferimenti normativi

La Legge 190 del 6 novembre 2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, (di seguito Legge 190/2012) ha introdotto delle norme in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La Legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli art. 20 e 21 della Convenzione Penale della corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

La Convenzione ONU del 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate ed adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione.

Con la Legge 190/2012, l'Italia ha quindi introdotto nel proprio ordinamento un sistema organico di prevenzione alla corruzione su due livelli:

- i (i) Livello nazionale – il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) elaborato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC);
- ii (ii) Livello decentrato – Piano Territoriale Anticorruzione (PTPC) elaborato da ogni amministrazione pubblica alla luce delle indicazioni del PNA.

La norma è ispirata al raggiungimento di obiettivi specifici, quali ad esempio:

- ridurre le opportunità di corruzione;
- aumentare la capacità di monitorare gli atti che potrebbero generare la corruzione;
- creare un contesto procedurale sfavorevole alla corruzione.

In attuazione a quanto richiesto dalla Legge 190/12 sono poi stati emanati:

- il D.Lgs 39/2013 che disciplina l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di Amministratore in Enti pubblici, Enti di diritto privato/Società sottoposti al controllo pubblico nonché lo svolgimento di attività presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo e finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione;



– il D.Lgs 33/2013 che specifica e disciplina in materia di Trasparenza gli adempimenti previsti nei commi da 15 a 33 dell’art. 1 della Legge 190/2012 ed estende la portata di ulteriori vincoli attraverso i contenuti dell’art. 22 della medesima Legge.

Nello spirito della Legge 190/2012, la Trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione, valorizzando l’accountability con i cittadini anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Con la Determinazione n° 8/2015 del 17 giugno 2015, denominata “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici*”, l’ANAC ha dissipato i dubbi sull’applicazione della Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013 alle società e agli altri organismi partecipati dalle amministrazioni locali, definendo in modo dettagliato gli adempimenti ai quali questi soggetti sono sottoposti, secondo la loro differente configurazione giuridica e in base al diverso livello di controllo pubblico.

Successivamente l’ANAC, con la Determinazione n. 1134 dell’8.11.2017, ha emanato “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”.

Tale riforma si deve ai mutamenti nel frattempo intervenuti nel quadro normativo, con riferimento:

- al T.U. sulle società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016;
- all’accesso generalizzato previsto dal D.Lgs. 33/2013;
- alla definizione dell’ambito soggettivo definito dal nuovo art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013.

1.3 Ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di anticorruzione

Le Nuove Linee Guida stabiliscono che le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza si applicano tanto alle pubbliche amministrazioni quanto agli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, ovvero a:

“a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;



b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni”.

La Terme di Chianciano Immobiliare Spa in Liquidazione redige ed attua il modello anticorruzione come richiesto dalla Legge 190/12 seguendo le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, attraverso il presente Piano, che è parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

3. Contenuto e finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Società Terme di Chianciano Immobiliare Spa in Liquidazione

L'obiettivo è quello di affrontare il tema della corruzione all'interno della Società cercando di individuare le attività in cui è probabile un maggior rischio di corruzione.

In tal senso è necessario prevedere azioni tali da prevenirne il fenomeno ed è opportuno approntare nuove procedure aziendali o migliorare le esistenti nell'ottica della prevenzione dei reati.

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni all'Amministrazione:

1. Liquidatore
2. Responsabile Amministrazione e Contabilità;

Il presente Piano anticorruzione vede come destinatari tutti i soggetti che operano nella Società Terme di Chianciano Immobiliare Spa in Liquidazione, i quali hanno l'obbligo di garantirne l'applicazione trasparente in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze.



Per il triennio corrente, sono stati elaborati obiettivi strategici per una più efficace strategia di contrasto e prevenzione della corruzione:

- integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione effettuate dal RPCT ed i sistemi di controllo interno, attraverso la pianificazione di incontri e flussi informativi;
- promozione di sempre maggiori livelli di trasparenza.
- promozione di iniziative di formazione rivolta al personale;
- promuovere la trasparenza.

Il presente Piano, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società www.termechiancianoimmobiliare.it, nella sezione “*Società trasparente->altri contenuti*”. Ne verrà inoltre promossa la conoscenza attraverso apposite iniziative formative che verranno organizzate.

Al dipendente ed ai collaboratori verrà data comunicazione della pubblicazione affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. Inoltre, ogni dipendente/collaboratore è tenuto a contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione del Piano, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Il presente Piano verrà altresì consegnato ai nuovi potenziali assunti ai fini della conoscenza e accettazione del relativo contenuto.

La metodologia di valutazione del rischio di corruzione, è quella qualitativa di cui ai PNA 2019, All. 1.

Il presente Piano, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società www.termechiancianoimmobiliare.it, nella sezione “*Società trasparente->altri contenuti*”. Ne verrà inoltre promossa la conoscenza attraverso apposite iniziative formative che verranno organizzate.

I soggetti con cui interagisce la società (stakeholders) sono:

i clienti ed i soci della società, i fornitori, gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento, i candidati partecipanti alle procedure selettive se attuate ed i soggetti che collaborano a vario titolo con la Società, le autorità pubbliche.

4. Attori coinvolti nel processo di gestione del rischio corruttivo

Gli attori principalmente coinvolti nella gestione del rischio corruttivo sono i seguenti:



-Organo amministrativo - Liquidatore Unico: tenuto conto della struttura societaria e dello stato di liquidazione ha un ruolo importante nel sistema di prevenzione di gestione del rischio anticorruzione, in quanto in via generale:

- individua gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- nomina il RPCT;
- adotta ogni anno, su proposta del RPCT, il Piano Triennale anticorruzione e per la trasparenza;
- riceve le relazioni del RPCT e dell'OdV, valutando eventuali interventi;
- riceve informativa dell'attestazione dell'OdV in merito all'adempimento dei doveri di pubblicazione dei dati da parte della società, valutando le eventuali azioni di competenza;
- adotta le azioni più opportune a seguito delle segnalazioni effettuate dal RPCT e/o dall'OdV;
- **RPCT:** predisporre il sistema di prevenzione della corruzione e verifica, attraverso il sistema di controllo e monitoraggio, la tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Il RPCT opera in stretto coordinamento, per quanto riguarda Terme di Casciana Srl, con il Referente, individuato nel Liquidatore.

Il RPCT ha un ruolo di coordinamento, responsabilizzazione e/o di coinvolgimento dei dipendenti e collaboratori della Società; nello svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi del supporto di altri dipendenti che operano in settori più facilmente sottoposti al rischio di corruzione inteso come cattiva amministrazione o gestione dell'attività.

Il responsabile della prevenzione della corruzione interagisce in ogni caso con tutti i dipendenti dei vari settori e i dipendenti stessi hanno l'obbligo di attenersi al piano triennale della prevenzione, segnalando altresì al responsabile ogni situazione sospetta o di conflitto anche potenziale. La mancata osservanza di quanto sopra espone i dipendenti alle sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo. Le stesse condizioni sono da ritenersi valide anche per i collaboratori esterni.

- **Dipendenti** della Società, sono coinvolti nella fase di implementazione delle misure anticorruzione e possono esprimersi in merito alle misure di prevenzione del rischio di corruzione e alla mappatura dei processi.



-**ODV**, collabora in stretto coordinamento con il RPCT nella valutazione e aggiornamento delle misure integrative ai fini della L. 190/2012 e svolge funzioni di OIV nella attestazione degli obblighi di pubblicazione.

-**DPO**: titolare del trattamento dei dati personali e il responsabile per la protezione dei dati personali- il RPCT opera in coordinamento con il DPO in relazione al monitoraggio dei rischi relativi alla sicurezza informatica, gestione dei dati e trasparenza amministrativa.

5. Analisi del contesto - Il contesto esterno

Per quanto riguarda il contesto esterno, la sua analisi risponde alla necessità di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente e del settore nel quale l'ente è chiamato ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, variabili che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Riguardo alla Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione devono essere presi in considerazione: l'operare della Società nel territorio della Toscana; la sopracitata natura di società a controllo pubblico e il settore dalla sua attività.

Per quanto concerne il primo profilo, la Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione opera nell'ambito del territorio della Regione Toscana, ove, dalle risultanze del "Quinto Rapporto sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana- anno 2020" - a cura della Scuola Superiore Normale di Pisa su incarico della Regione Toscana, presentato in data 15 dicembre 2021 - risulta come si registri uno spostamento del baricentro invisibile dell'autorità di organizzazione, gestione e governo degli scambi occulti secondo un modello di "corruzione organizzata", in cui dagli attori partitici e politici il centro di regolazione si orienta verso dirigenti e funzionari pubblici e verso una gamma di attori privati: imprenditori, mediatori, faccendieri, professionisti, gruppi criminali. Si rileva inoltre come, in continuità con le risultanze relative agli anni precedenti, le figure professionali abbiano assunto funzione centrale all'interno delle reti della corruzione, in particolare di tipo sistemico.

Inoltre, particolare attenzione deve essere posta alle società pubbliche e partecipate (categoria cui è possibile ricondurre le società Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione), che nel Rapporto sono definite come "la frontiera della 'nuova' corruzione." Tale segnale di



allarme emergerebbe dal numero di eventi corruttivi rilevati nel 2020, che attestano uno *“slittamento verso il privato”* del baricentro della nuova corruzione, rendendo le società partecipate particolarmente vulnerabili a fenomeni di potenziale abuso di potere. Nell’ultimo quinquennio si è registrato il consolidarsi di reti estese e ramificate di relazioni informali o illegali, potendo definire circa un quarto dei casi esaminati come *“corruzione sistemica”*. Il rapporto rileva quindi *“un salto di qualità osservabile nella natura dei reticoli di attori coinvolti nella corruzione”*. Particolare attenzione è stata posta su *“l’ampiezza dei reticoli di relazioni allacciate, che richiedono la presenza di efficaci meccanismi di regolazione delle loro interazioni – ossia di governance extra-legale degli scambi occulti.”* Secondo la medesima fonte, mentre si rileva un decremento dei casi di corruzione nel settore delle nomine, *“nell’attività contrattuale si registra l’area più sensibile al rischio corruzione: in tutto i casi di corruzione – raddoppiati rispetto ai 5 dell’anno precedente – nel settore degli appalti. Negli ultimi cinque anni si registrano ben 27 eventi di corruzione nell’ambito degli appalti: 16 appalti per lavori, 6 appalti per forniture, 5 appalti per servizi.”*

Da ultimo, il rapporto ha preso in esame anche i potenziali effetti criminogeni dell’accelerazione forzata delle procedure. Sono quindi gli acquisti straordinari quelli che risultano più vulnerabili al rischio corruzione, giacché è in questo ambito che *“crescono l’ammontare di risorse in gioco e il potere discrezionale del decisore pubblico, mentre trasparenza e controlli sono corrispondentemente indeboliti.”* Sotto questo particolare profilo, il dato sulla vulnerabilità del settore dei contratti pubblici è confermato dalla Relazione annuale di ANAC al Parlamento del 18 giugno 2021.

Tale documento ha rilevato che, a seguito delle modifiche normative intervenute a partire dal 2019 (con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. *“Sblocca cantieri”*, convertito con la Legge 14 giugno 2019, n.55 prima, e con il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 c.d. *“Semplificazioni”*, convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120) sono state ampliate le soglie di utilizzo dell’affidamento diretto e delle procedure negoziate senza bando, con particolare riferimento alle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria. Ancora, sotto il profilo degli appalti pubblici, il Rapporto citato ha posto l’attenzione sul rischio che la cd. *“cultura dell’emergenza”* finisca per *“legittimare un’adozione generalizzata di tipologie di decisioni pubbliche ad alto rischio corruzione anche nel medio e lungo*



periodo, ben oltre la fase straordinaria della pandemia”, evidenziando come in questo contesto si sia affermato un approccio emergenzialista che trova nel modello ponte di Genova – caratterizzato dall’ingente ammontare di investimenti pubblici gestiti con logica derogatoria, di straordinarietà, nelle procedure di appalto - il modello di riferimento.

Quanto all’ultimo aspetto legato all’analisi del contesto in relazione al campo di attività aziendale, la Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione opera nell’ambito del settore termale, e nello specifico nella gestione indiretta degli stabilimenti e delle attività termali attraverso un soggetto terzo gestore; i rapporti sono regolati attraverso uno contratto stipulato a seguito di gara pubblica di affidamento.

Secondo il Quarto Rapporto della Regione Toscana, la situazione di crisi generatasi a causa della pandemia Covid-19 a partire da febbraio 2020 ha avuto un esteso impatto su organizzazioni, processi e procedure normalmente utilizzati dalle Regioni. Le misure di contenimento e di rilancio hanno generato e stanno generando nuove opportunità criminali: le prime indagini mostrano l’aumento di casi di corruzione, riciclaggio, infiltrazioni mafiose, abuso d’ufficio, voto di scambio, turbativa d’asta, truffe e frodi. Inoltre, sono emerse gravi anomalie in merito al lavoro irregolare da parte di aziende intenzionate a vincere alcuni appalti

È nel contesto sopra sommariamente descritto che opera la Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione, relazionandosi con istituzioni, associazioni, enti e soggetti privati per lo sviluppo e la realizzazione delle proprie attività, nonché con operatori economici e professionisti per la gestione dei propri processi di acquisizione di beni, servizi, forniture e conferimento di incarichi.

Ciò detto, e in considerazione del contesto esterno, si rende necessario tenere alta l’attenzione nella valutazione e ponderazione del rischio.

6. Il contesto interno: la struttura organizzativa di Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione.

La Società la Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione è a capitale pubblico per il 92,507%: detenuto per il 18,701 % dal Comune di Chianciano Terme e per il 73,806 % dalla Regione Toscana.



La Società, nell'osservanza del disposto dell'articolo 22 comma 3 della Legge 59/1997 come modificato dall'articolo 7 della Legge 127/1997 e successive modificazioni o integrazioni, ha per oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerali esistenti, o che venissero scoperte, nell'ambito del compendio termale, nonché le attività accessorie e complementari quali la produzione ed il commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivati, ivi compresi: preparati chimici, farmacologici e cosmetici; la gestione di esercizi pubblici, di cura, attività benessere, turistici, ricreativi, commerciali, comprese le farmacie anche al dettaglio, di prestazioni di servizi, alberghieri ed immobiliari. All'uopo può compiere tutti quegli atti che, direttamente o indirettamente, siano rivolti al conseguimento dei fini suddetti.

La Società potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, la gestione di singole attività sociali e/o di interi rami d'azienda.

Sono organi della Società:

- Il Liquidatore unico
- L'Assemblea dei soci
- Il Collegio sindacale
- Il Revisore unico

La struttura organizzativa di Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione è quella risultante dall'organigramma di seguito riportato:





7. Il contesto interno: la mappatura dei processi e dei procedimenti di Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione.

La **mappatura dei processi** consiste nell'individuazione ed analisi dei processi organizzativi che interessano l'attività di Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione. L'obiettivo è quello di esaminare e mappare l'intera attività svolta dalla Società al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

All'esito di un'attenta analisi interna è stata effettuata un'ulteriore ricognizione dei processi interni che ha condotto al catalogo dei processi interni della Società. Resta fermo che l'elenco delle aree di rischio è soggetta ad una continua analisi e rivalutazione in base alle diverse situazioni.

8. La gestione del rischio di corruzione: la valutazione del rischio

Il processo di gestione del rischio qui adottato recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, e precisamente le *“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”* contenute nell'Allegato I al PNA 2019.

Il processo si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- Analisi del contesto esterno ed interno di Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione (analisi della struttura organizzativa e mappatura dei processi attuati all'interno dell'ente per ciascuna area) di cui ai precedenti paragrafi;
- Analisi dei fattori abilitanti il rischio;
- Valutazione del rischio per ciascun processo: come da indicazioni dell'ANAC essa è stata condotta secondo le seguenti tre fasi: 1- Identificazione del rischio; 2- Analisi del rischio; 3- Ponderazione del rischio.
- Trattamento del rischio.

8.1. Analisi dei fattori abilitanti il rischio

Prodromica alla valutazione del grado di rischio per ciascun processo è l'analisi dei cd. “fattori abilitanti” il rischio corruttivo, ossia i fattori di contesto che possono agevolare il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, individuati, seguendo l'indicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come segue:

- Mancanza di misure del trattamento del rischio;



- Mancanza di trasparenza;
- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione.

8.2. Identificazione dei rischi

Con riguardo alla identificazione dei rischi, si è proceduto valutando ciascuno dei processi mappati alla luce delle seguenti fonti informative:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- l'analisi di eventi rischiosi emersi nel confronto con altre aziende operanti nel medesimo settore di Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione;
- incontri con i responsabili degli uffici;
- le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo (Collegio sindacale, Revisore);
- l'analisi dei procedimenti disciplinari;
- le esemplificazioni elaborate dall'Autorità.

8.3. Anali del rischio: stima del livello di esposizione al rischio: gli indicatori di probabilità e impatto

Per effettuare la stima del livello di esposizione a rischio di ciascun processo, si è proceduto individuando degli indicatori di stima del rischio sulla base dei quali ancorare le valutazioni.

Gli indicatori utilizzati degli indicatori di rischio, articolati in n. 7 indicatori di probabilità e n. 2 indicatori di impatto¹.

¹ Gli indicatori sono stati tratti da ANCI, Quaderni “*Programma Nazionale Anticorruzione 2019 Approfondimento delle novità di interesse per gli Enti Locali*”, e, riguardo alla loro ponderazione, si richiamano le tabelle ivi indicate.



In particolare, sono stati individuati i seguenti:

- 1) **discrezionalità** - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza;
- 2) **coerenza operativa**- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso;
- 3) **livello degli interessi esterni** - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo;
- 4) **livello di opacità del processo**- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;
- 5) **Presenza di eventi sentinella** - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione** sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati;

Impatto:

- 1) **segnalazioni, reclami**- pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di *customer satisfaction*, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio
- 2) **Impatto in termini di contenzioso** - inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso di Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione.



Per ciascuno degli indicatori, la stima del livello di rischio è stata effettuata utilizzando una scala di misurazione basata sui tre seguenti valori: alto – medio – basso.

Il livello di rischio così stimato, in coordinamento tra RPCT e funzioni aziendali coinvolte nei singoli processi, è stato effettuato analizzando informazioni e dati in suo possesso o acquisiti dagli uffici competenti, ha confermato o “rivalutato” il livello complessivo di rischio di ogni evento censito.

I dati e le informazioni utilizzati dal RPCT sono stati i seguenti:

a) Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nell’aggiornamento e monitoraggio del PTPC;

b) Le segnalazioni e/o reclami che possono indirizzare l’attenzione su possibili malfunzionamenti o malagestione di alcuni processi;

c) Ulteriori dati in possesso della Società;

d) Dati sui procedimenti disciplinari a carico di dipendenti in base ad un monitoraggio finalizzato ad individuarne le cause;

e) Dati sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in corso di svolgimento e/o concluse nell’anno 2020 in relazione alle quali si sono verificate delle criticità, sono state prorogati i contratti, sono emersi conflitti di interesse.

8.4. La ponderazione dei rischi

La ponderazione è finalizzata a stabilire le priorità nel trattamento dei rischi. A questo scopo si sono valutate le diverse opzioni per ridurre l’esposizione dei processi/attività alla corruzione, tenendo conto *in primis* delle misure già attuate e valutato se migliorare quelle già esistenti. In taluni casi si è ritenuto di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, limitandosi a mantenere attive le misure già esistenti, in relazione alle quali sono vigenti i monitoraggi pianificati. Nell’ipotesi in cui siano state individuate più azioni idonee a mitigare il rischio sono state individuate quelle che garantiscono il principio di sostenibilità economica ed organizzativa.

La ponderazione del livello di rischio per ciascun processo è stata effettuata attribuendo i valori corrispondenti, avuto riguardo alla situazione concreta della Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione.



Si è proceduto, infine, ad effettuare la valutazione del rischio, risultante dalla combinazione dei valori secondo la tabella sotto riportata, e quindi ad attribuire a ciascun processo il grado di rischio corrispondente.

La Tabella di valutazione del grado di rischio, alla quale si è fatto riferimento, rispetto agli indicatori sopra riportati, è la seguente:

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	Rischio basso
Medio	Basso	
Basso	Medio	Rischio minimo
Basso	Basso	

8.5. Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi attraverso l'individuazione, introduzione e programmazione di apposite misure di prevenzione e contrasto (misure generali o speciali), azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi posti in essere dalla Società.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal RPCT con il coinvolgimento dei responsabili competenti per area e con il supporto dell'OdV, secondo le metodologie e i programmi seguiti dalla Società.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di



ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio ed è operata nei termini di cui sopra.

Con riferimento ai processi mappati si è pertanto proceduto a costruire la scheda di programmazione delle misure di prevenzione specifiche, indicate nella matrice allegata al presente PTPCT, in cui sono state esplicitate in corrispondenza di ogni evento rischioso:

- Il livello complessivo di rischio del processo;
- La misura di trattamento individuata per Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione (le principali misure individuate sono quelle di regolamentazione, controllo, trasparenza, codice etico e di comportamento, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, monitoraggio e disciplina del conflitto di interessi);
- Lo stato di attuazione (se in essere o da predisporre, in quest'ultimo caso con indicazione della misura programmata e indicazione della relativa tempistica);
- L'indicatore di monitoraggio;
- La funzione aziendale deputata a dare attuazione alla misura;
- Il soggetto responsabile del controllo.

Le misure sono state programmate avendo cura di verificare quelle già esistenti e la loro efficacia, valutando la capacità di neutralizzare i fattori abilitanti il rischio e tenendo conto della loro sostenibilità economica ed organizzativa. Le misure vengono individuate e pianificate secondo il criterio della gradualità nella loro introduzione ed implementazione: ciò al fine di renderle sostenibili e realizzabili.



9. Il Codice Etico e di comportamento

Il Codice etico e di comportamento contiene i principi ed obblighi cui si devono attenere i componenti degli organi societari, dipendenti, i collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché i collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore della Società.

Sul Codice verranno effettuati incontri formativi che saranno erogati a tutto il personale aziendale.

La Società ha inoltre provveduto a predisporre degli schemi tipo di clausole, da inserire nei contratti e negli atti di incarico, contenenti la condizione dell'osservanza delle prescrizioni del Codice Etico per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi o opere, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici.

10. Formazione, controllo e prevenzione del rischio

Il RPCT individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione. Il programma di formazione approfondisce le tematiche rilevanti in tema di prevenzione della corruzione, Codice etico e di comportamento, segnalazioni di illeciti, misure e strumenti di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a predisporre un programma di formazione per i dipendenti per il triennio 2022-2024, con successivi aggiornamenti e con sessioni che avranno ad oggetto i temi dell'etica, della legalità, il conflitto di interessi ed il codice di comportamento.

La formazione verrà erogata a tutto il personale.

11. Inconferibilità e incompatibilità

Il D. Lgs. 39/2013, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* prevede ipotesi di inconferibilità 20



di incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione; particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza; nonché delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati. L'obiettivo della normativa, di carattere preventivo, è da ricondursi alla tutela dell'imparzialità nell'assunzione delle decisioni ed al contrasto del conflitto di interessi.

Infatti, la legge ha valutato *ex ante* e in via generale che:

- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

Per gli amministratori ed i dirigenti, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D. Lgs. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. c) e lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, relativamente alle inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale;
- Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali
- Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali



- Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Alle predette incompatibilità si aggiunge anche la previsione dell'art.11 comma 8 del D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), a norma del quale: *“Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”*.

Al fine di predisporre le misure necessarie per il rispetto di tali prescrizioni, la Società adotta le seguenti misure tese ad assicurare il rispetto delle tassative prescrizioni del Decreto:

- a) i soggetti interessati (Liquidatore) rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico su apposito modulo di dichiarazione, che viene consegnato alla società e soggetto a verifiche del RPCT;
- b) la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità viene inoltre resa annualmente dagli interessati;
- c) il RPCT effettua un'attività di verifica a campione delle dichiarazioni rese, e cura l'archiviazione delle medesime. La verifica viene inoltre effettuata su eventuale segnalazione di soggetti interni ed esterni.
- d) le relative dichiarazioni vengono pubblicate sul sito internet istituzionale di Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione.

12. Rotazione degli incarichi

La rotazione degli incarichi è prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione come misura di prevenzione della corruzione, e la rilevanza di tale misura è stata sottolineata anche nell'ultimo aggiornamento del PNA.



La rotazione del personale è invece non realizzabile, per ovvie ragioni, all'interno di Terme di Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione: l'attività del Liquidatore è dunque improntata, quale misura alternativa, alla massima trasparenza.

13. Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)

L'ANAC ha disciplinato la materia da ultimo nelle *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”* (adottate dall'Autorità con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021. La materia della segnalazione di illeciti è stata oggetto di intervento normativo con la legge 30-11-2017 n. 179, *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* (Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2017, n. 291) che, nel riformulare l'art. 54 bis del Dlgs 165/2001 ha precisato, tra le altre cose, che *“per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile”*.

La gestione delle segnalazioni di illecito è a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione e tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza.

La Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione si è dotata di apposita procedura che disciplina modalità e tempi di gestione delle segnalazioni, che coordina i due sistemi di segnalazione e le competenze dei rispettivi organi (RPCT e ODV).

Il sistema di segnalazione ad oggi viene gestito in via cartacea e/o per mezzo e-mail dedicata. Per tutelare l'anonimato delle segnalazioni è stato attivato il seguente e specifico indirizzo di posta elettronica



trasparenza@termechiancianoimmobiliare.it visionato esclusivamente dal responsabile della prevenzione della corruzione. La segnalazione può essere effettuata anche tramite servizio postale all'indirizzo della sede, mettendo il plico alla c.a. RPCT e l'avvertenza di specificare sul plico : “Riservato – Whistleblowing”.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

14. Monitoraggio

L'implementazione del PTPCT deve essere accompagnata da una costante verifica della pertinenza ed efficacia dell'azione. L'attività di monitoraggio consente di individuare eventuali nuovi rischi insorti e di analizzare l'evolversi di quelli già identificati, facendo sì che il Piano rappresenti un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che si vanno via via evolvendo alla luce dei feedback che emergono in fase attuativa.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Responsabile in qualsiasi momento può chiedere ai dipendenti della società informazioni, documenti ed integrazioni. Il Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione ed illegalità.

Le attività di monitoraggio che verranno poste in essere dalla Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione nel corso del triennio in oggetto, sono pianificate, in relazione ai diversi processi.

Il RPCT opera altresì in coordinamento con gli altri organismi di controllo e di vigilanza della Società, attraverso incontri e scambio di informazioni e *reports*.



PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'

15. Introduzione

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Riguardo alle società controllate dalla pubblica Amministrazione, la legge ha definito l'ambito di applicazione della trasparenza, all'art. 2 *bis*, comma 2 del D.lgs. 33/2013, che prevede che: *“La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile: b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”.* (lettera così sostituita dall'art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016, introdotto dall'art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017).

Quindi la società attuerà gli obblighi di trasparenza come sopra delineati e come individuati dalla normativa e dalle indicazioni dell'ANAC.

16. Adempimento delle prescrizioni e obblighi relativi alla trasparenza

La Società ha creato, sul proprio sito istituzionale una apposita sezione denominata *“Società Trasparente”* predisposta secondo i criteri indicati nell'Allegato n.1 al D.lgs. 33/2013, con la predisposizione dei contenuti di cui alla Delibera ANAC n. 1310/2016 del 28 dicembre 2016, all'Allegato 1, che prevede sintesi degli obblighi di pubblicazione, nonché aggiornata secondo le disposizioni della Delibera ANAC 1134/2017.

Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione provvede alla pubblicazione nei termini di legge e, qualora sia previsto di provvedere *tempestivamente*, provvede nel termine di 30 giorni.

All'interno di ciascuna pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

I contenuti delle singole sottosezioni sono stati predisposti in ossequio alle previsioni di legge, e le relative informazioni vengono pubblicate e tenute aggiornate, secondo le rispettive previsioni e cadenze temporali disciplinate dal D.lgs. 33/2013, e declinate, per le società ed enti in controllo pubblico, dai provvedimenti dell'ANAC



Quanto all'interpretazione e alla verifica di **compatibilità** degli obblighi di pubblicazione (di cui alla previsione dell'art. 2bis, comma 2 del decreto trasparenza) conformemente alle indicazioni ANAC contenute nella determina n. 1134/2017, essa va valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte *“occorrendo distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici”* (cfr. p. 21).

Ebbene, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, non potrà non tenersi conto del fatto che Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione opera nel mercato concorrenziale, e che pertanto la pubblicazione di alcune informazioni ed in particolare quelle riguardanti i dati relativi agli acquisti potrebbe comportare eventuale pregiudizio: il loro disvelamento sarebbe infatti idoneo a garantire un ingiusto vantaggio economico agli altri operatori in concorrenza.

La Società, infine, predispose le misure idonee per assicurare l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5 D.lgs. 33/2013 attraverso l'indicazione, sul sito web istituzionale, dell'indirizzo a cui inoltrare le relative richieste e la messa a disposizione agli utenti di appositi moduli per la richiesta di accesso.

La Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in Liquidazione provvede a monitorare periodicamente il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione alla luce dei principi e della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento Europeo 2016/679 cd GDPR e al Codice in materia di dati personali Dlgs 196/2003, come modificato dal decreto di adeguamento alla normativa comunitaria D.lgs 101/2018. Il monitoraggio viene svolto considerando i dati pubblicati (e da pubblicare) ed applicando le indicazioni pervenute dall'Autorità Anticorruzione e dai provvedimenti del Garante della Privacy, quali le *“Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* in corso di aggiornamento).

Sul sito istituzionale viene pubblicato il presente Piano all'interno della sezione denominata "Società Trasparente–altri contenuti”.



17. Misure organizzative per garantire la tempestività della pubblicazione dei dati.

Il RPCT si avvale, per l'attuazione della trasparenza e con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione del sito "Società trasparente", dell'ausilio dei dipendenti della società

La Società, per il tramite del RPCT e dei dipendenti individuati nell'elenco precedente, pubblica i dati secondo le tempistiche previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della **tempestività**.

Si prevede che, laddove la legge prescriva la pubblicazione tempestiva, essa va effettuata di norma entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile.

Viste le ridotte dimensioni della Società, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal RPCT con cadenza semestrale.

La Società, per il tramite del RPCT, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, individuerà, se del caso, eventuali ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Società trasparente" del sito internet istituzionale, previa verifica della compatibilità con il Regolamento UE 2016/679 cd. GDPR.

Il Liquidatore Unico

Massimiliano Galli